

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3749

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Disposizioni per favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili e la microgenerazione

Presentata il 15 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La farraginosità e la lentezza dei procedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili ostacolano la crescita del settore e ne aumentano i costi di finanziamento. AssoRinnovabili, l’associazione che raccoglie i titolari di imprese di produzione di energie rinnovabili, ha avanzato delle proposte concrete, condivisibili e facilmente attuabili che la presente proposta di legge fa proprie. In particolare essa si prefigge i seguenti obiettivi:

1) semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi e favorire l’adozione di norme regionali omogenee;

2) contrastare l’inerzia delle amministrazioni al fine di dare certezze agli operatori e di non ostacolare l’efficace pianificazione dello sviluppo di nuove iniziative energetiche;

3) favorire e sviluppare la produzione combinata di energia elettrica e di calore

(cogenerazione) al fine di permettere un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla generazione separata di energia elettrica e termica, oggi ostacolata da un quadro autorizzativo inadeguato e inutilmente complicato;

Per semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi e favorire l’adozione di norme regionali omogenee, la proposta di legge prevede che il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione idroelettrica confluisca all’interno del procedimento di autorizzazione unica.

L’inerzia delle amministrazioni contribuisce a creare incertezza negli operatori, ostacolando l’efficace pianificazione dello sviluppo di nuove iniziative energetiche. Le modifiche previste dalla presente proposta di legge prevedono l’introduzione di meccanismi di accelerazione del procedimento autorizzativo e l’ampliamento delle ipotesi di silenzio-assenso previste dall’ordinamento, nonché poteri sostitutivi e sanzio-

natori nei confronti delle amministrazioni territoriali attribuiti a un organo centrale. In particolare le richieste di chiarimento e di documentazione integrativa devono essere formulate entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento e, nel caso di preavviso di rigetto, la relativa comunicazione non deve interrompere i termini di conclusione del procedimento (facendoli ripartire da capo), ma li sospende affinché riprendano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Si prevede, inoltre, che, decorsi inutilmente novanta giorni dall'avvio del procedimento di autorizzazione unica, le istanze di autorizzazione, complete di tutti gli elaborati richiesti, relative a impianti di potenza inferiore a 1 megawatt (MW) e non ricadenti in area protetta né vincolata, si intendono accolte e che l'amministrazione procedente rilasci, nei 15 giorni successivi alla relativa richiesta di accertamento formulata dall'istante, un provvedimento di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica, in ragione dell'intervenuto silenzio-assenso. È inoltre prevista l'istituzione di

commissari per l'energia che svolgano le funzioni del Commissario *ad acta*, per superare il silenzio-inadempimento delle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e che svolgano, altresì, le funzioni di composizione del dissenso manifestato nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La proposta di legge prevede inoltre lo sviluppo della microgenerazione attraverso l'introduzione di misure di semplificazione quali: l'eliminazione della denuncia di officina elettrica per i micro cogeneratori fino a 50 kilowatt (kW); il riconoscimento in modo esplicito, anche a questa tipologia di installazioni, del beneficio delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società; l'inserimento della microgenerazione tra gli adempimenti obbligatori per edifici di nuova costruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Procedure autorizzative e misure di contrasto all'inerzia della pubblica amministrazione).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « del patrimonio storico-artistico, » sono inserite le seguenti: « che include l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , depositata presso l'ente competente, unitamente alla documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche mediante trasmissione tramite posta elettronica certificata o portale informatico dedicato »;

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo le amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In attuazione dell'articolo 3-bis della citata legge n. 241 del 1990, tutte le comunicazioni tra amministrazione precedente e istante sono effettuate mediante strumenti telematici »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di inutile decorso del termine di novanta giorni di cui al periodo precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza infe-

riore a 1 MW, non ricadenti all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio-assenso. Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di novanta giorni, il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato a un apposito commissario per l'energia, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentite la regione sul cui territorio è localizzato l'impianto e le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di energia da fonti rinnovabili. In sede di nomina, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, altresì, i tempi e le modalità di intervento del commissario per l'energia. Ove, in sede di conferenza di servizi, sia espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-*quater* della citata legge n. 241 del 1990. In tali ipotesi, il commissario per l'energia svolge l'istruttoria necessaria all'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri. L'amministrazione procedente provvede, entro i quindici giorni successivi alla richiesta, da parte dell'istante, di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio-assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione unica. Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per l'espressione dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, anche derivante dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle

amministrazioni coinvolte, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 2-*bis* della citata legge n. 241 del 1990 e dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 9 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2014, fermo restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo è determinata in maniera forfetaria ».

2. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « 29 dicembre 2003, n. 387 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, »;

b) all'articolo 24, comma 2, lettera d), dopo le parole: « soggetto responsabile dell'impianto » sono inserite le seguenti: « che ha la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discende il diritto alla costruzione e all'esercizio dello stesso ».

3. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: « possono essere sospesi » sono inserite le seguenti: « entro il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento »;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo ».

ART. 2.

(*Microgenerazione*).

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « non superiore a 20 kW » sono aggiunte le seguenti: « nonché da unità di microgenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ».

2. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) per l'acquisto e la posa in opera dei microgeneratori, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro ».

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « l'utilizzo di fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « l'installazione, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di impianti alimentati con fonti rinnovabili o di unità di microgenerazione definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ».

PAGINA BIANCA



17PDL0059780